



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEL CANALE DELLE SALINE

D.C.C. N. 6 del 13.03.2024

SOMMARIO

PREAMBOLO	4
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	5
TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
ARTICOLO 1: AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE	5
ARTICOLO 2: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	5
TITOLO II: GESTIONE DEL CANALE E SERVIZI.....	5
ARTICOLO 3: GESTIONE COMUNALE.....	5
ARTICOLO 4: SERVIZI FORNITI.....	5
CAPO II: NORME DI NAVIGAZIONE	6
ARTICOLO 5: DESTINAZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO. MANOVRE CONSENTITE	6
ARTICOLO 6: ANCORAGGIO	6
ARTICOLO 7: SEGNALI SONORI.....	6
CAPO III: CONCESSIONI DI ORMEGGIO	7
TITOLO I: DEGLI ORMEGGI.....	7
ARTICOLO 8: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORMEGGI	7
ARTICOLO 9: SISTEMI DI ORMEGGIO.....	7
ARTICOLO 10: RESPONSABILITA' IN MATERIA DI ORMEGGIO.	7
ARTICOLO 11: INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	8
ARTICOLO 12: CARATTERISTICHE DELLE UNITA' ORMEGGIABILI	8
TITOLO II: DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	8
ARTICOLO 13: PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	8
ARTICOLO 14: CONTENUTI DELL'ISTANZA	9
ARTICOLO 15: ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE	10
ARTICOLO 16: CRITERI DI ASSEGNAZIONE	10
ARTICOLO 17: FORMAZIONE E VALIDITA' DELLE GRADUATORIE	11
ARTICOLO 18: PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE	11
ARTICOLO 19: CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	12
TITOLO III: DEI DIRITTI, OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI	13
ARTICOLO 20: DIRITTI DEI CONCESSIONARI.....	13
ARTICOLO 21: ESIBIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI CONCESSIONE	13
ARTICOLO 22: NON CEDIBILITA' DELLA CONCESSIONE.....	13
ARTICOLO 23: ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETA'	14
ARTICOLO 24: INUTILIZZO DELL'ORMEGGIO E SOSTITUZIONE DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DELLA CONCESSIONE	14
ARTICOLO 25: VENDITA DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE	14
ARTICOLO 26: SISTEMI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI ORMEGGIATE ...	15
ARTICOLO 27: ASSICURAZIONE	15
ARTICOLO 28: PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	16
ARTICOLO 29: AFFONDAMENTO DI IMBARCAZIONI	16
ARTICOLO 30: OBBLIGHI E DIVIETI VARI DEI CONCESSIONARI	16
TITOLO IV: DEI CANONI DI CONCESSIONE	17

ARTICOLO 31: IMPORTO DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE	17
ARTICOLO 32: RIDUZIONE DELL'IMPORTO DEL CANONE	18
ARTICOLO 33: MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CANONE.....	18
ARTICOLO 34: TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE	18
ARTICOLO 35: RESTITUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL CANONE VERSATO.....	19
TITOLO V: DELLE SANZIONI	19
ARTICOLO 36: SANZIONI PER IMBARCAZIONI ABUSIVAMENTE ORMEGGIATE NEL CANALE .	19
ARTICOLO 37: SANZIONI PER TRASFERIMENTO AD ALTRI DELLA PROPRIA CONCESSIONE .	20
ARTICOLO 38: SANZIONI PER ELEVAZIONE DI OPERE IN CONTRASTO ALL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO	20
ARTICOLO 39: SANZIONI PER MANCATA RIMOZIONE DI NATANTI AFFONDATI.....	20
ARTICOLO 40: SANZIONI PER ALTRE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO	21
ARTICOLO 41: INOTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI RIMUOVERE L'IMBARCAZIONE	21
TITOLO VI: DELLA CESSAZIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI	22
ARTICOLO 42: RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	22
ARTICOLO 43: PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLA CONCESSIONE	22
CAPO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	23
ARTICOLO 44: NORME TRANSITORIE	23
ARTICOLO 44: RESPONSABILITA'	23
ARTICOLO 45: ESECUTIVITA' DEI PAGAMENTI	24
ARTICOLO 46: ENTRATA IN VIGORE.....	24
ARTICOLO 47: NORMA DI RINVIO	24

PREAMBOLO

Lo specchio acqueo del Canale delle Saline copre la superficie complessiva di 16.789,90 mq, è localizzato nella parte Meridionale dell'abitato di Carloforte e delimita il Compendio delle Ex Saline di Stato nella porzione di Nord Ovest. Lo sviluppo lineare del Canale è di circa 1,24 chilometri con sezione e profondità variabile, con inizio dal ponte in corrispondenza di Viale Osservatorio Astronomico.

Con Deliberazione Giunta Regionale n. 67/4 del 29.12.2015 sono state individuate le proposte ammesse al finanziamento per l'erogazione di contributi agli investimenti per la progettazione e/o la realizzazione di opere necessarie alla rifunzionalizzazione di beni del patrimonio disponibile della Regione, da concedere in comodato d'uso per un periodo non superiore a venticinque (25) anni;

In data 25/05/2017 è stato stipulato il nuovo contratto di comodato gratuito repertorio n. 627 del 25/05/2017 stipulato tra la R.A.S. Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica e il Comune di Carloforte con il quale la R.A.S. Concede in comodato a titolo gratuito al Comune di Carloforte i terreni e gli immobili del compendio in oggetto per la durata concordata in 25 anni dal 2017 al 2042;

Con parere reso in data del 04.03.2021 l'ADIS afferma che trattasi di "[...]un canale che collega l'impianto idrovoro a servizio delle vasche salanti delle saline con il mare all'interno del porto, e che risulta pertanto idraulicamente disconnesso dallo stesso sistema idraulico delle saline. La sua appartenenza al reticolo idrografico regionale risulta pertanto superata nei fatti, in quanto ad esso non è associato alcun bacino idrografico né alcuna area scolante afferente al sistema urbano. Tale evidenza risulta peraltro già asseverata nello studio di assetto idrogeologico comunale predisposto ai sensi dell'art. 8 c. 2 delle NA del PAI, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 17/7/2019, nel quale, a seguito di opportuni rilievi e accertamenti effettuati sul territorio, a tale corso d'acqua non risulta ricondotto alcun bacino idrografico";

Per quanto sopra il Comune di Carloforte è l'Amministrazione Pubblica titolata alla gestione e alla regolamentazione delle attività effettuabili nel Canale.

Il Canale è utilizzato come ormeggio per imbarcazioni da pesca e da diporto per una lunghezza pari a circa 800 metri a partire dalle bocche.

Il presente Regolamento ha dunque lo scopo di normare l'ormeggio e la navigazione nel Canale.

Principio fondamentale del presente Regolamento è senza dubbio il mantenimento del Canale delle Saline e delle aree limitrofe in una condizione che sia decorosa e rispettosa della Storia del Canale.

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1: AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutte le attività di navigazione e di ormeggio effettuate nel Canale delle Saline, come definito nel preambolo del presente Regolamento

ARTICOLO 2: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento tutti i soggetti pubblici e privati che effettuino le attività indicate all'articolo 1 del presente Regolamento.

TITOLO II: GESTIONE DEL CANALE E SERVIZI

ARTICOLO 3: GESTIONE COMUNALE

1. Il Comune di Carloforte provvede alla gestione del Canale delle Saline. Il Responsabile dell'Area all'interno della quale, in base al modello di organizzazione interno dell'Ente, è incardinata la gestione dei servizi pubblici è Responsabile della direzione del Canale e all'esecuzione del presente Regolamento.
2. Nel rispetto della Normativa in materia di Contratti Pubblici è facoltà del Comune appaltare a soggetti esterni l'esecuzione dei servizi connessi alla Direzione del Canale, fermo restando le responsabilità in capo al RUP secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 4: SERVIZI FORNITI

È prevista la fornitura agli utenti da parte dell'Amministrazione Comunale dei seguenti servizi:

- a. Pulizia dei banchinati, dello specchio acqueo e delle zone limitrofe;
- b. Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi del Canale;
- c. Guardiania;

Per la fornitura di energia elettrica ed acqua di lavanda sono installate due colonnine in prossimità dell'accesso al canale. La modalità di utilizzo di tali colonnine è normata da un apposito Regolamento.

CAPO II: NORME DI NAVIGAZIONE

ARTICOLO 5: DESTINAZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO. MANOVRE CONSENTITE

1. L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato, in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.
2. Lo specchio acqueo del canale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle imbarcazioni.
3. L'utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Canale e in particolare quelle di ormeggio e di disormeggio, dovrà attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, e alle disposizioni impartite dal presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del Canale o dal personale da essa dipendente, pur restando l'utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.
4. È vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette.
5. Eccezion fatta per espressa diversa disposizione della Direzione del Canale, la velocità massima consentita all'interno del Canale è di 2 (due) nodi.

ARTICOLO 6: ANCORAGGIO

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore è vietato dar fondo e rimanere all'ancora all'interno dello specchio acqueo in concessione senza il permesso della Direzione del Canale. Rimane comunque consentito, a discrezione di chi dirige la manovra, valutare se sia necessario dar fondo all'ancora in caso di emergenza.

ARTICOLO 7: SEGNALI SONORI

Salvo che nei casi di emergenza o per dare esecuzione a disposizioni del Codice della Navigazione è vietato l'uso di sirene ed altri segnalamenti acustici affini.

CAPO III: CONCESSIONI DI ORMEGGIO

TITOLO I: DEGLI ORMEGGI

ARTICOLO 8: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORMEGGI

1. La zona destinata all'ormeggio è individuata su entrambe le sponde del Canale. Sulla sponda lato Paese ha inizio in prossimità dell'accesso e prosegue per circa 800 metri; sulla sponda lato Salina ha inizio dopo le colonnine che forniscono acqua di lavanda per una lunghezza di circa 250 metri.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è da intendersi come meramente indicativa e non limita in alcun modo la potestà dell'Amministrazione di aumentare o ridurre le zone di ormeggio, senza necessità di modificare il presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale può stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale che un certo numero di ormeggi resti nella disponibilità del Comune per la loro eventuale assegnazione alle Autorità preposte a servizi di pubblico interesse. L'assegnazione degli ormeggi di cui sopra verrà disposta di volta in volta dalla Giunta Comunale su richiesta delle Autorità interessate
4. Ciascun ormeggio è identificato univocamente da un numero, riportato sulla concessione di ormeggio e segnalato sul luogo attraverso idoneo sistema.

ARTICOLO 9: SISTEMI DI ORMEGGIO

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie. Ciascun posto di ormeggio sarà corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie e bitte.

L'ormeggio potrà essere di prua/in andana oppure parallelo alla sponda. Nella concessione di ormeggio è indicata la modalità. È vietato, salvo che in casi di emergenza l'ormeggio in modalità diversa da quanto prescritto dalla Direzione del Canale attraverso la Concessione di ormeggio.

ARTICOLO 10: RESPONSABILITA' IN MATERIA DI ORMEGGIO.

1. Il comandante ed il proprietario dell'imbarcazione sono i soli responsabili nei confronti dei terzi per qualsiasi incidente o inconveniente che si verifichi durante le manovre di ormeggio. In nessun caso la Direzione del Canale potrà essere chiamata a rispondere di eventuali danni alle imbarcazioni imputabili ad errori nelle manovre di altri concessionari.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio da bordo alla banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è il solo ed unico responsabile.

3. Nel caso il concessionario riscontri problemi, danneggiamenti o inconvenienti a catenarie o bitte provvede a segnalarlo all'addetto del servizio di guardiania o alla Direzione del Canale con ogni mezzo possibile.
4. L'utente non può modificare il sistema di ormeggio senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Canale.
5. E' fatto assoluto divieto di lasciare in acqua e nelle pertinenze del Canale resti di cime, corpi morti, catene e simili. In tali circostanze sarà ritenuto responsabile il concessionario corrispondente.

ARTICOLO 11: INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. La manutenzione ordinaria, straordinaria e la sostituzione di bitte e catenarie è in carico alla Direzione del Canale che vi provvede direttamente o tramite affidamento esterno nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.
2. La manutenzione ordinaria, straordinaria e la sostituzione dei corpi morti e delle cime di ormeggio è in carico ai concessionari, che ne sono proprietari.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 10 la Direzione del Canale ha sempre la facoltà di procedere d'autorità e senza comunicarlo al concessionario, alla sostituzione di ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

ARTICOLO 12: CARATTERISTICHE DELLE UNITA' ORMEGGIABILI

1. L'approdo e l'ormeggio nel Canale sarà consentito solamente alle unità aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) lunghezza massima: m 7,00;
 - b) lunghezza minima: m 4,00;
 - c) larghezza massima: m 2,50;
 - d) Pescaggio massimo: m. 0,60;
 - e) Altezza massima della parte emersa: m. 1,50 ed in ogni caso idonea a transitare sotto il ponte di viale Osservatorio Astronomico;

L'imbarcazione ormeggiabile non può in nessun caso eccedere le dimensioni massime o essere inferiore alle dimensioni minime sopra indicate oltre la tolleranza dell'1% (uno per cento) in larghezza e del 3% (tre per cento) in lunghezza.

2. La singola concessione di ormeggio può disporre misure massime inferiori rispetto a quelle di cui al comma 1 per esigenze organizzative e di sicurezza della navigazione.

TITOLO II: DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

ARTICOLO 13: PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Il proprietario o aspirante proprietario dell'imbarcazione è abilitato a presentare istanza per l'assegnazione della concessione di ormeggio, e la concessione potrà essere intestata esclusivamente al proprietario

dell'imbarcazione. Il proprietario può delegare altra persona alla presentazione dell'istanza sottoscrivendo una dichiarazione di delega da allegare all'istanza. Nel caso in cui il richiedente non sia ancora proprietario dell'imbarcazione si impegna a diventarlo entro 30 giorni dall'assegnazione della concessione.

2. L'istanza va presentata esclusivamente compilando e sottoscrivendo, manualmente o digitalmente, il modulo predisposto allo scopo dall'Ufficio. La presentazione deve avvenire attraverso il protocollo dell'Ente, a mezzo PEC, raccomandata A/R o a mano, o comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni organizzative dell'Ente.

3. Per ciascun nucleo familiare è ammessa la presentazione di istanza per un'unica imbarcazione. Nel caso di imbarcazione in comproprietà tra soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi la disposizione precedente è da intendersi nel senso che l'istanza esaurisce le possibilità per tutti i nuclei familiari dei comproprietari.

4. Non è ammessa la presentazione di più istanze riferite alla medesima imbarcazione.

5. Le istanze possono essere inoltrate in ogni momento ed hanno valore di 5 anni dalla data della loro protocollazione. E' obbligo del richiedente comunicare al protocollo dell'Ente ogni variazione dei dati contenuti nell'istanza.

ARTICOLO 14: CONTENUTI DELL'ISTANZA

L'istanza deve contenere:

DATI DEL RICHIEDENTE:

- i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico, indirizzo mail e PEC se presente);
- i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.);
- i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico – il domicilio eletto in Italia);
- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo d'ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e n. fax);

DATI DELL'UNITA' NAVALE:

- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, matricola, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm., il pescaggio (immersione in cm.);
- l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela – deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo).

DICHIARAZIONI ULTERIORI:

- di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca ovvero di impegnarsi a diventarlo proprietario entro 30 giorni dalla assegnazione dell'ormeggio;
- di essere disposto ad accettare senza riserve il posto assegnato o altro idoneo che l'Autorità comunale decidesse di assegnare successivamente in sostituzione del primo ;

- di non aver presentato istanza di assegnazione per la stessa o altra unità di navigazione da diporto nel Canale delle Saline;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- di impegnarsi a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine stabilito dalla comunicazione dell'assegnazione o del rinnovo e comunque dal presente Regolamento e ad inviare agli uffici Comunali, entro i termini prescritti, la prova dell'avvenuto pagamento;
- di non essere in situazione di morosità rispetto al pagamento del canone di ormeggio anche relativamente a una sola annualità pregressa, relativamente a concessioni cessate;
- di non essere in situazione di morosità rispetto al pagamento relativo al canone di ormeggio sulle aree boe, relativamente all'imbarcazione oggetto dell'istanza o di altre di proprietà dell'istante;
- di essere/non essere in possesso della residenza in Carloforte da almeno tre anni consecutivi, ovvero di essere nato in Carloforte ovvero di essere figlio di genitori entrambi residenti a Carloforte al momento della nascita;
- di essere/non essere proprietario di imbarcazioni in legno secondo il modello tipico del canotto o della bilancella Carlofortina;
- di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di riduzione del canone concessorio;
- di accettare integralmente quanto prescritto dal presente Regolamento e di accettare le successive modificazioni unilateralmente imposte dall'Amministrazione al Regolamento;

La gestione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 15: ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

1. L'Ufficio provvede all'istruttoria delle istanze prima della formazione della graduatoria di cui all'articolo 17.
2. Nel caso vengano riscontrate carenze rispetto ai contenuti prescritti dall'articolo 14 del presente Regolamento il Responsabile del Procedimento provvede a mezzo PEC, raccomandata A/R o notifica a richiedere le integrazioni necessarie, assegnando al richiedente un congruo tempo per provvedere alla regolarizzazione che non può essere inferiore a cinque giorni dalla notifica della comunicazione.
3. Resta sempre ferma la possibilità da parte del richiedente di trasmettere spontaneamente integrazioni alla propria istanza anche senza richiesta formale da parte del Comune.
4. Nel caso di mancata regolarizzazione entro i termini assegnati o comunque prima dell'emissione delle graduatorie di cui all'articolo 17, l'istanza viene dichiarata irricevibile. Resta ferma la possibilità del richiedente di presentare una nuova istanza.

ARTICOLO 16: CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione delle concessioni di ormeggio segue i seguenti criteri di priorità:
 - I. Residenti a Carloforte da almeno 3 anni;
 - II. Nati a Carloforte

- III. Figli di genitori residenti a Carloforte al momento della nascita del figlio
 - IV. Richiedenti diversi da quelli di cui alle categorie precedenti.
2. All'interno delle singole categorie di cui al comma precedente sono individuati i seguenti criteri di priorità:
- I. Istanze presentate per imbarcazioni in legno secondo il modello tipico del canotto o della bilancella Carlofortina;
 - II. Ordine di protocollazione dell'istanza.

ARTICOLO 17: FORMAZIONE E VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

1. Vengono predisposte due distinte graduatorie, una per i richiedenti delle categorie I, II e III del comma 1 dell'articolo 16 del presente Regolamento ed un'altra per i richiedenti della categoria IV del medesimo comma.
2. In entrambe le graduatorie prima di procedere all'indicazione delle nuove istanze vengono riportate, in posizione prioritaria le istanze non ancora evase delle graduatorie appena scadute, nell'ordine contenuto nelle medesime. Le nuove istanze vengono ordinate in base ai criteri di cui all'articolo precedente.
3. La graduatoria provvisoria così determinata viene approvata con determinazione del Responsabile di Area competente e pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, nonché affissa nella sede comunale e pubblicata sul sito internet dell'Ente per la durata di giorni 15.
4. Durante la pubblicazione della graduatoria e per i successivi 10 giorni è facoltà degli interessati e controinteressati presentare al protocollo dell'Ente, con le consuete modalità, istanza di rettifica o reclamo in merito ai contenuti della graduatoria.
5. Decorso il termine di cui al comma 4 il Responsabile di Area competente valuta le eventuali istanze ricevute e dispone la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva viene approvata con determinazione del Responsabile di Area competente e pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, nonché affissa nella sede comunale e pubblicata sul sito internet dell'Ente per la durata di giorni 15.
6. Con l'esecutività della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva è possibile procedere all'effettiva assegnazione degli ormeggi.
7. La graduatoria così formata ha validità di 2 anni a partire dalla data di esecutività della determinazione di approvazione definitiva.

ARTICOLO 18: PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Responsabile di Area competente, accertata la disponibilità di ormeggi e dopo aver provveduto a soddisfare le istanze di spostamento dei concessionari provvede all'assegnazione di nuova concessione di ormeggio secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. Il Responsabile notifica l'assegnazione della concessione al primo richiedente utilmente collocato in graduatoria e con la medesima comunicazione comunica l'importo del canone di concessione da versare e richiede entro il termine perentorio e non prorogabile di 30 giorni la trasmissione della documentazione seguente:

- fotografia in primo piano a colori, formato cm. 10 x 15 dell'unità di navigazione e relativi dati della stessa;
- copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate;
- copia del libretto di proprietà dell'imbarcazione o del motore dell'unità di navigazione;
- autocertificazione attestante la proprietà della imbarcazione, allorché la proprietà del natante non sia accertabile con alcuna delle precedenti modalità ;
- copia della polizza assicurativa R.C.;
- copia documentazione comprovante l'avvenuto versamento del canone di concessione come determinato al successivo articolo 31;
- dichiarazione di accettazione senza riserve del posto barca assegnato o altro idoneo che l'Autorità comunale decidesse di assegnare successivamente in sostituzione del primo;
- dichiarazione di impegno del concessionario del posto di ormeggio affinché ciascun utilizzatore da lui autorizzato all'utilizzo della imbarcazione acconsenta a dimostrare la propria identità, e quindi il diritto all'uso dell'imbarcazione, ogni qualvolta richiesto dai Responsabili al controllo;
- eventuali certificazioni ritenute utili per comprovare il diritto ad eventuale riduzione del canone.

3. Acquisita la documentazione di cui al punto precedente il Responsabile provvede ad emettere e rilasciare la concessione di ormeggio al richiedente, nel caso in cui la documentazione non pervenga entro 30 giorni dalla notifica l'assegnazione si considera decaduta senza necessità di adottare ulteriori atti e si procede con il richiedente collocato al posto successivo.

ARTICOLO 19: CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. L'atto di concessione è emesso e rilasciato al richiedente a seguito della positiva conclusione del procedimento di cui all'articolo precedente. Per accettazione l'atto, redatto in due copie, viene vidimato in ogni pagina e sottoscritto su tutte le pagine dal Responsabile di Area e dal concessionario. Una volta sottoscritto l'atto viene registrato al protocollo dell'Ente.

2. La concessione ha valore annuale sino al 31 dicembre e viene tacitamente rinnovata.

3. L'atto di concessione contiene i seguenti elementi:

- generalità ed estremi dell'atto di nomina del Responsabile Comunale;
- generalità del concessionario;
- indicazione del posto di ormeggio oggetto della concessione;
- richiamo della non cedibilità a terzi della concessione;
- nel caso in cui la richiesta sia fatta per una imbarcazione tipica Carlofortina, i dati dell'imbarcazione e la non trasferibilità della concessione ad altra imbarcazione;
- validità annuale e tacito rinnovo della concessione;
- richiamo della potestà dell'Amministrazione Comunale a revocare la Concessione per causa di pubblica utilità;
- obblighi relativi al pagamento dei canoni;

- rinvio agli obblighi, diritti e divieti stabiliti dal presente Regolamento.

TITOLO III: DEI DIRITTI, OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

ARTICOLO 20: DIRITTI DEI CONCESSIONARI

1. Il concessionario ha, per tutta la durata della concessione, il diritto esclusivo sull'ormeggio concesso; altri soggetti possono utilizzare l'ormeggio solo in caso di concreto pericolo per la sicurezza della navigazione ed in ogni caso non possono mai stabilmente ormeggiarvi.
2. Il concessionario ha il diritto di essere consultato in merito a modifiche del posto assegnato, tuttavia la Direzione del Canale può procedere allo spostamento della Concessione in un altro ormeggio anche in presenza di parere contrario da parte del concessionario.
3. Il concessionario ha diritto a chiedere in ogni momento lo spostamento della propria concessione in un altro ormeggio, tali istanze se possibile vengono soddisfatte prima di procedere a nuove assegnazioni.

ARTICOLO 21: ESIBIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI CONCESSIONE

Ai concessionari dell'ormeggio è rilasciato dall'autorità Comunale un apposito contrassegno recante gli estremi della concessione ed il numero del posto d'ormeggio, predisposto secondo modelli stabiliti dalla stessa, da esporre sull'imbarcazione, in luogo visibile; le imbarcazioni senza tale targhetta, potrebbero essere ritenute abusive e, pertanto, l'Amministrazione Comunale, si riserva di provvedere di conseguenza secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 22: NON CEDIBILITA' DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di ormeggio è a carattere strettamente personale e non è cedibile a terzi, neppure a titolo gratuito e neppure temporaneamente. Eventuali natanti intestati a terzi che occupino lo spazio in concessione sono considerati abusivi e sottoposti alle sanzioni previste dal presente Regolamento per il caso di specie.
2. La concessione viene trasferita *mortis causa* dal concessionario defunto agli eredi. Risulta nuovo concessionario l'erede o gli eredi che abbiano assunto in proprietà o comproprietà l'imbarcazione. Gli eredi danno comunicazione della circostanza alla Direzione del Canale.
3. La concessione di ormeggio ottenuta per le imbarcazioni tipiche (bilancella o canotto Carlofortino), in virtù della priorità di assegnazione stabilita dal comma 2 dell'articolo 16 del presente Regolamento non è trasferibile su imbarcazioni che non rispettino le caratteristiche di tipicità sopra riportate.

ARTICOLO 23: ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETA'

1. Allo scopo di evitare che eventuali acquirenti o comunque aventi titolo di un natante oggetto di concessione mantengano, in violazione del presente regolamento di fatto la disponibilità del posto di ormeggio, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere ai concessionari, in qualsiasi momento documenti aggiornati (contrassegno di assicurazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà le cui dichiarazioni mendaci o la formazione di atti falsi sono sanzionate con le sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445) atto a verificare il mantenimento della proprietà dell'imbarcazione.
2. La mancata presentazione della documentazione richiesta dall'amministrazione entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della richiesta comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 36 del presente Regolamento.
3. In caso di presentazione di documentazione falsa o comunque di dichiarazioni false è fatto obbligo dell'amministrazione comunale di darne notizia ai competenti organi della Procura della Repubblica.

ARTICOLO 24: INUTILIZZO DELL'ORMEGGIO E SOSTITUZIONE DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario deve segnalare al gestore il temporaneo inutilizzo dell'ormeggio superiore a 30 (trenta) giorni; l'inutilizzo non dà comunque diritto a riduzione della tariffa annua prefissata. L'uscita dell'imbarcazione ed il conseguente inutilizzo dell'ormeggio, per giorni superiore a trenta, va comunicata alla Direzione del Canale prima dell'abbandono temporaneo dell'ormeggio con l'indicazione della data del rientro. La mancata comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 40 del presente Regolamento.
2. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di assegnazione deve essere comunicata, corredata della documentazione relativa alla nuova imbarcazione meglio specificata al comma 2 dell'articolo 18, all'autorità Comunale con anticipo di 30 (trenta) giorni, per l'eventuale variazione dei canoni e per l'eventuale rilascio di un nuovo posto di ormeggio con relativo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere dimensioni compatibili con lo spazio acqueo assegnato. La mancata comunicazione all'Autorità comunale, nel termine sopraindicato (trenta giorni) della sostituzione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5.

ARTICOLO 25: VENDITA DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE

1. Nel caso che il concessionario venda o trasferisca a terzi la proprietà dell'imbarcazione oggetto della concessione di ormeggio, la concessione non viene in nessun caso trasferita al nuovo proprietario e l'imbarcazione deve liberare l'ormeggio entro i 15 giorni successivi al trasferimento di proprietà, entro la medesima data il concessionario deve comunicare formalmente la vendita dell'imbarcazione alla direzione del Canale. In caso di mancata comunicazione di vendita si applicano le sanzioni di cui all'articolo 40.

2. Il concessionario mantiene la concessione di ormeggio sino al 31 dicembre successivo alla vendita, nel caso entro tale data desideri procedere all'ormeggio di una diversa imbarcazione di sua proprietà procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del presente regolamento, in caso contrario la concessione viene cessata.

ARTICOLO 26: SISTEMI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI ORMEGGIATE

1. Per favorire l'accesso dei passeggeri alle imbarcazioni ormeggiate è consentito esclusivamente e previa comunicazione alla Direzione del Canale l'installazione di sistemi tipo plancetta, assicurati alla sponda del canale. Sono consentite realizzazioni in legno, materiale metallico e composito. Realizzazioni in materiale plastico devono essere preventivamente valutate ed autorizzate dalla direzione del Canale. In nessun caso è possibile realizzare sistemazioni a contatto o immerse nell'acqua.

2. La proprietà dei sistemi di cui al comma 1 è del concessionario. In caso di cessazione o revoca della concessione il concessionario può rimuovere dal canale il sistema nei 30 giorni successivi alla cessazione della Concessione, in caso contrario la proprietà è trasferita automaticamente all'Amministrazione.

3. Sono sempre vietate realizzazioni in muratura, calcestruzzo, terra, moli e pontili in genere in quanto influiscono con la regolare circolazione delle acque del Canale e sono causa di inconvenienti idraulici e di depauperamento dell'aspetto estetico del Canale. Eventuali realizzazioni in contrasto con il presente comma sono sanzionate ai sensi del successivo articolo 38.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 3, può in via eccezionale essere autorizzata dalla Direzione del Canale, l'installazione di pontili alle seguenti condizioni:

- I. il concessionario od un suo familiare convivente sia affetto da disabilità motoria, che deve essere attestata con idonea documentazione medica;
- II. che non si realizzino setti a contatto o immersi in acqua;
- III. che l'installazione sia sempre amovibile;
- IV. con relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato sia accertato che il pontile non reca disturbo sostanziale alla circolazione delle acque e che esso è necessario a garantire l'accessibilità all'utente disabile;
- V. che in ogni caso non siano applicati al pontile parabordi e simili e che sia sempre mantenuto il decoro della zona.

ARTICOLO 27: ASSICURAZIONE

L'imbarcazione dell'utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.

Il Responsabile della Direzione del Canale, accertata l'assenza di copertura assicurativa del natante, richiede regolarizzazione entro 15 giorni al concessionario, preannunciando che la comunicazione costituisce ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990 Comunicazione di Avvio del Procedimento di Revoca della Concessione di ormeggio". Di tale circostanza e degli elementi di cui all'articolo 8 della Legge n. 241/1990 è fatta menzione espressa nella comunicazione. Nel caso in cui il concessionario provveda nei termini e lo comunichi alla

Direzione del Canale il procedimento si intende archiviato senza necessità di adottare atti espressi, in caso contrario si procede alla revoca della concessione.

ARTICOLO 28: PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Le imbarcazioni degli utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

Il concessionario deve essere costantemente in regola con tutte le norme che disciplinano la detenzione, l'uso e la navigazione delle unità da diporto.

Il concessionario deve Controllare la perfetta efficienza degli impianti ed attrezzature di bordo prima di iniziare la manovra;

ARTICOLO 29: AFFONDAMENTO DI IMBARCAZIONI

1. Qualora l'imbarcazione affondi entro la via di navigazione il concessionario ne dà immediata comunicazione, con ogni mezzo, al Comune e provvede entro 12 ore ad avviare il tentativo di recupero, in caso contrario viene sanzionato ai sensi del successivo articolo 39.

2. Qualora l'imbarcazione affondi al proprio posto di ormeggio il Comune comunica al concessionario la situazione e gli ingiunge la rimozione dell'imbarcazione affondata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inottemperanza si procede ai sensi del successivo articolo 39.

3. Il concessionario deve in ogni caso attivarsi entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione per provvedere alla messa in sicurezza dell'area da sversamenti di idrocarburi e oli derivanti dall'apparato motore dell'imbarcazione affondata, provvedendo alla rimozione del motore e ad ogni altro accorgimento necessario. Nel caso lo sversamento si sia già verificato è onere del concessionario provvedere immediatamente alla bonifica. Fatte salve le conseguenze penali previste nei casi di inquinamento delle acque, per l'inottemperanza al presente comma si procede secondo quanto stabilito dall'articolo 39.

4. Il concessionario mantiene la concessione di ormeggio sino al 31 dicembre successivo alla rimozione del relitto, nel caso entro tale data desideri procedere all'ormeggio di una diversa imbarcazione di sua proprietà o dell'imbarcazione precedentemente affondata e poi ripristinata procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del presente regolamento, in caso contrario la concessione viene cessata.

ARTICOLO 30: OBBLIGHI E DIVIETI VARI DEI CONCESSIONARI

1. E' vietato scambiare l'ormeggio fra concessionari o apportare consistenti modificazioni all'unità da diporto senza il preventivo assenso del Comune.

2. Il concessionario deve mantenere l'imbarcazione ormeggiata nei limiti del posto assegnato, con obbligo di mantenere allineato l'asse longitudinale dell'imbarcazione in maniera perpendicolare o parallela alla sponda, evitando di occupare, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri.

3. il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzato dall'autorità Comunale;
4. il concessionario deve evitare l'installazione, salvo casi eccezionali e per breve durata, di attrezzature ed impianti per rinforzare gli ormeggi.
5. il concessionario che volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze, deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
6. il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni dallo scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
7. il concessionario deve evitare lo spargimento e la fuoriuscita di olii e carburante nello specchio acqueo e nelle aree pubbliche ed in generale non deve creare danno ambientale e paesistico nonché inquinamento;
8. il concessionario deve evitare l'ingombro di marciapiedi, banchine, aree di sosta e parcheggio con materiali ed attrezzature di qualsiasi natura.
9. il concessionario non deve tenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto e deve tassativamente astenersi da qualunque attività o comportamento che possa arrecare danno alle strutture od a terzi, o disturbo all'uso collettivo del porticciolo, al decoro ed alla quiete pubblica.
10. Al fine di poter migliorare la gestione del canale, il concessionario si impegna a comunicare all'Organo di gestione, ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza.
11. E' vietato, a meno di specifica autorizzazione preventiva della Direzione del Canale, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 9,00 e dopo le 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di sirene.
12. E' categoricamente vietato l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o in acqua, sulle banchine, l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli;
13. E' vietata la balneazione in Canale;

TITOLO IV: DEI CANONI DI CONCESSIONE

ARTICOLO 31: IMPORTO DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE

1. In via di prima applicazione del presente Regolamento l'importo del canone annuo di concessione è fissato in € 40,00 per ogni metro di lunghezza dell'imbarcazione, in caso di lunghezza diversa da un multiplo intero del metro si procederà per interpolazione lineare.
2. A regime, le tariffe saranno fissate dalla Giunta comunale annualmente, entro i termini stabiliti per la approvazione del bilancio di previsione. Ove la Giunta Comunale non si pronunci entro il termine di cui sopra, si intenderanno confermate quelle dell'anno precedente.

3. Ai fini della applicazione della presente tariffa, la lunghezza della barca viene considerata tenendo conto della distanza intercorrente tra la prua e la poppa, ad esclusione di delfiniere, bompressi, motori fuoribordo e plancia”.

4. In sede di nuova assegnazione della concessione il richiedente dovrà versare al Comune, nei 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 18 del presente Regolamento il canone annuo ridotto di 1/12 per ciascuno dei mesi trascorsi dal 31 gennaio alla data del versamento.

ARTICOLO 32: RIDUZIONE DELL'IMPORTO DEL CANONE

1. L'importo del canone verrà ridotto nella misura del 50% alle seguenti categorie di soggetti:

- I. Residenti a Carloforte da almeno 3 anni;
- II. Nati a Carloforte
- III. Figli di genitori residenti a Carloforte al momento della nascita del figlio.

2. Nel caso in cui sia necessario, per ragioni di interesse pubblico, assegnare in concessione ormeggi ad imbarcazioni appartenenti ad Enti ed Amministrazioni pubbliche la concessione sarà gratuita.

3. Con Deliberazione di Giunta Comunale, in relazione a chiusure dell'accesso al Canale, sarà possibile concedere riduzioni del canone esclusivamente per l'anno di interesse.

4. Nel caso il concessionario riscontri oggettiva impossibilità nel servirsi dell'ormeggio per ragioni imputabili alla natura dell'ormeggio assegnato e in nessun modo dipendenti dalla sua persona può richiedere alla Direzione del Canale una riduzione straordinaria ed una tantum del Canone di ormeggio. Il Responsabile di Area competente dispone il sopralluogo congiunto con il concessionario ed in caso accerti la fondatezza dell'istanza, con propria determinazione può disporre uno abbuono sino ai 2/3 del canone.

ARTICOLO 33: MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone può essere versato attraverso bonifico bancario, versamento su conto corrente postale o di persona presso l'ufficio Economato.

2. Quale che sia il metodo del pagamento la causale dovrà essere: “NOME e COGNOME del concessionario. Versamento per canone di concessione ormeggio Canale delle saline n. XXX. Annualità XXXX”;

3. Quale che sia il metodo di pagamento è responsabilità e onere del concessionario presentare alla Direzione del Canale prova del versamento.

ARTICOLO 34: TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone deve essere versato dal concessionario entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

2. Per il versamento ordinario il Comune non invia nessuna comunicazione.

3. Successivamente al 31 maggio il Responsabile di Area competente invia al concessionario ingiunzione di pagamento entro 30 giorni dalla notifica. La comunicazione costituisce ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990 Comunicazione di Avvio del Procedimento di Revoca della Concessione di ormeggio”. Di tale

circostanza e degli elementi di cui all'articolo 8 della Legge n. 241/1990 è fatta menzione espressa nella comunicazione. Nel caso in cui il concessionario provveda nei termini al pagamento e lo comunichi alla Direzione del Canale il procedimento si intende archiviato senza necessità di adottare atti espressi.

ARTICOLO 35: RESTITUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL CANONE VERSATO

1. Nel caso in cui il concessionario abbia versato erroneamente un canone maggiore del dovuto o abbia diritto nei casi di cui al Titolo VI del presente Capo alla restituzione di parte del Canone può presentare istanza di rimborso alla Direzione del Canale. La Direzione del Canale nel caso accerti tali circostanze può comunque procedere di ufficio anche senza istanza da parte dell'interessato.

2. Nei casi di cui al comma 1 si provvede all'impegno delle somme necessarie sul corrispondente capitolo di spesa e si procede poi alle successive fasi della spesa come definite dal D. Lgs. 267/2000.

TITOLO V: DELLE SANZIONI

ARTICOLO 36: SANZIONI PER IMBARCAZIONI ABUSIVAMENTE ORMEGGIATE NEL CANALE

1. Il Responsabile della direzione del Canale, accertato con sopralluogo l'ormeggio di imbarcazioni di proprietà di soggetti non concessionari, con propria ordinanza:

- ingiunge al proprietario la rimozione con il termine di 5 giorni, avvertendo che in difetto provvederà l'ente secondo il disposto dell'articolo 41 del presente Regolamento;
- dispone la cancellazione dalle graduatorie di cui all'articolo 17 dell'eventuale istanza del proprietario;
- irroga al proprietario la sanzione amministrativa di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 267/2000;

2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1 anche nel caso in cui l'imbarcazione ormeggiata risulti ancora titolare di concessione ma di proprietà di diverso soggetto rispetto al concessionario, in violazione al disposto di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

3. Nelle circostanze di cui ai commi 1 e 2, nel caso non sia possibile individuare immediatamente il proprietario l'Amministrazione procede immediatamente alla rimozione secondo le modalità di cui all'articolo 41. Le ulteriori sanzioni vengono irrogate nel momento in cui sia riconosciuta la proprietà del natante.

4. Il Responsabile della direzione del Canale, accertato con sopralluogo l'ormeggio da parte del concessionario di imbarcazione diversa da quella in concessione e non conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 12, con propria ordinanza:

- ingiunge al proprietario la rimozione con il termine di 5 giorni, avvertendo che in difetto provvederà l'ente secondo il disposto dell'articolo 41 del presente Regolamento;
- irroga al proprietario la sanzione amministrativa di € 150,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000;

5. Il Responsabile della direzione del Canale, accertato con sopralluogo l'ormeggio da parte del concessionario di imbarcazione diversa da quella in concessione ma conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 12 del Regolamento ingiunge al proprietario di provvedere alla regolarizzazione, attivando la

procedura di cui all'articolo 24 e versando a titolo di oblazione – se la nuova imbarcazione è associata ad un canone più elevato della precedente - oltre a quanto dovuto nel caso ordinario, il doppio del canone annuale relativo alla nuova imbarcazione.

ARTICOLO 37: SANZIONI PER TRASFERIMENTO AD ALTRI DELLA PROPRIA CONCESSIONE

1. Il Responsabile della direzione del Canale, accertato con sopralluogo che un concessionario ha di fatto trasferito ad altri la propria concessione, con propria ordinanza:

- dispone l'immediata revoca della concessione di ormeggio;
- irroga al proprietario la sanzione amministrativa di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000;

ARTICOLO 38: SANZIONI PER ELEVAZIONE DI OPERE IN CONTRASTO ALL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO

1. Il Responsabile della direzione del Canale, accertato con sopralluogo l'elevazione di opere in contrasto con il comma 2 dell'articolo 26 del presente regolamento, con propria ordinanza ordina al concessionario o ai concessionari di provvedere entro 90 giorni alla rimozione delle opere.

2. Il Responsabile della direzione del Canale, accertato con sopralluogo l'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 1, con ulteriore ordinanza:

- dispone la rimozione delle opere da parte dell'Amministrazione con rivalsa sul concessionario;
- dispone l'immediata revoca della concessione di ormeggio;
- irroga al proprietario la sanzione amministrativa di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000;

ARTICOLO 39: SANZIONI PER MANCATA RIMOZIONE DI NATANTI AFFONDATI

1. Il Responsabile della direzione del Canale, accertato con sopralluogo l'inottemperanza al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 29, con propria ordinanza:

- dispone la rimozione dell'imbarcazione affondata secondo le modalità di cui all'articolo 41, non applicando la sanzione amministrativa prevista al comma 1 dell'articolo 41;
- Dispone l'immediata revoca della concessione di ormeggio;
- Irroga al proprietario la sanzione amministrativa di € 250,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000;

2. Il Responsabile della direzione del Canale, accertato con sopralluogo l'inottemperanza al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 29, con propria ordinanza:

- Dispone la rimozione dell'imbarcazione affondata secondo le modalità di cui all'articolo 41;
- Dispone l'immediata revoca della concessione di ormeggio;

3. Il Responsabile della direzione del Canale, accertato con sopralluogo l'inottemperanza al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 29, con propria ordinanza:

- Dispone la rimozione dell'imbarcazione affondata secondo le modalità di cui all'articolo 41;
- Dispone l'immediata revoca della concessione di ormeggio;

ARTICOLO 40: SANZIONI PER ALTRE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Il Responsabile della direzione del Canale, accertato con sopralluogo la violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel presente Regolamento e per i quali la sanzione non sia specificatamente riportata negli articoli precedenti irroga al concessionario la sanzione amministrativa di € 25,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000;

ARTICOLO 41: INOTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI RIMUOVERE L' IMBARCAZIONE

1. Il Responsabile delle Direzione del Canale accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di rimuovere l'imbarcazione, disposta ai sensi del presente Titolo o del successivo articolo 43, con propria ordinanza:

- dispone la rimozione a cura dell'Amministrazione addebitando al proprietario le spese e successivamente avvia i conseguenti procedimenti amministrativi;
- prende in custodia l'imbarcazione applicando una indennità forfettaria di € 2,50 al giorno;
- inibisce il proprietario a presentare nuova istanza di assegnazione per i successivi 4 anni;
- irroga al proprietario la sanzione amministrativa di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000;

2. Dell'avvenuta rimozione viene redatto processo verbale, che fornisce data certa per il calcolo delle somme e delle scadenze di cui al presente articolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 e il verbale di rimozione sono notificati al proprietario e pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio.

4. Le spese da considerarsi per il calcolo della somma da addebitare al proprietario in relazione alla rimozione sono:

- l'importo, comprensivo delle imposte, sostenuto dal Comune per l'affidamento all'esterno del servizio di rimozione o del supporto alla rimozione dell'imbarcazione;
- gli oneri della manodopera sostenuti per l'esecuzione dell'intervento per il personale dipendente del Comune e per il personale del servizio di guardiania, se non facente parte dell'organico Comunale.

5. Il proprietario deve versare le somme di cui al comma 4 e la sanzione amministrativa entro 15 giorni dalla notifica di cui al comma 3.

6. Il proprietario per poter riottenere la riconsegna dell'imbarcazione deve presentare alla Direzione del Canale prova dell'avvenuto versamento delle somme di cui al comma 4 e dell'indennità di custodia, calcolata a partire dalla data della rimozione.

7. Nel caso in cui non sia possibile individuare immediatamente il proprietario l'ordinanza viene inoltre affissa in prossimità dei luoghi. Il proprietario, può far valere la propria qualità presentando alla Direzione del Canale idonei mezzi di prova e procedendo successivamente secondo il comma 6 per la riconsegna dell'imbarcazione.

8. Decorsi 180 giorni senza che nessuno si presenti a richiedere la riconsegna dell'imbarcazione l'Amministrazione ai sensi dell'articolo 20 della Legge 689/1981 procede alla confisca dell'imbarcazione. Nel caso il proprietario sia noto viene irrogata inoltre una sanzione amministrativa pari ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000 e lo inibisce in perpetuo dal presentare nuove istanze per l'ormeggio nel Canale.

TITOLO VI: DELLA CESSAZIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 42: RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. In qualsiasi momento il concessionario può rinunciare alla concessione di ormeggio, trasmettendo comunicazione in carta libera al protocollo dell'Ente, nella quale indica la decorrenza della rinuncia.
2. Il concessionario uscente resta obbligato a versare al Comune il canone annuale commisurato ai mesi di validità della concessione. In caso abbia già versato l'intero contributo si applica l'articolo 35 del presente Regolamento.

ARTICOLO 43: PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Fuori dai casi di cui al titolo V nei quali la revoca della concessione è prevista in modo immediato la concessione viene revocata per morosità.
2. Decorsi i termini di cui al comma 3 dell'articolo 34 il Responsabile della direzione del canale, accertata la morosità, con propria ordinanza:
 - dispone la revoca della Concessione di ormeggio;
 - intima il pagamento dell'intero canone annuale nei termini di 10 giorni;
3. In ogni caso l'ordinanza di revoca della concessione ingiunge al proprietario la rimozione con il termine di 5 giorni, avvertendo che in difetto provvederà l'ente stesso secondo il disposto dell'articolo 41 del presente Regolamento;
4. nel caso di revoca della concessione disposta come sanzione per le violazioni di cui al titolo V l'ex concessionario non potrà recuperare nessuna somma già versata al Comune per il canone annuale e nel caso non avesse ancora provveduto dovrà effettuare il pagamento dell'intero canone annuale entro 10 giorni.

CAPO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 44: NORME TRANSITORIE

1. Le graduatorie per l'assegnazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la propria vigenza e sono utilizzate per l'assegnazione degli ormeggi sino alla naturale scadenza riportata nell'atto con cui sono state approvate.
2. Gli attuali concessionari, nel caso che non intendano sottostare alle nuove disposizioni, possono rinunciare alla concessione entro 15 giorni dall'entrata in vigore. In tal caso non saranno debitori verso il Comune di nessun importo, relativamente all'anno 2024.

ARTICOLO 45: RESPONSABILITA'

I singoli concessionari, pertanto, con l'accettazione dell'assegnazione, si intendono taciti ed incondizionati assuntori - con il più ampio sollievo dell'Amministrazione Comunale al riguardo - di ogni responsabilità derivante da eventuali carenze degli ormeggi, sia di natura strutturale, sia di carattere protettivo dagli agenti atmosferici, quanto per ogni inconveniente o danno derivante da carenza di sorveglianza.

In particolare, nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'autorità Comunale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggino nel canale.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità dell'autorità Comunale per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, a fenomeni naturali.

Resta la responsabilità dell'Amministrazione Comunale e dell'appaltatore per danni provocati a terzi durante l'esecuzione di lavorazioni da parte dell'Amministrazione, direttamente o attraverso contratto d'appalto.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

Ciascun concessionario sarà tenuto a rispondere di ogni danno prodotto, per sua causa od incuria, alle attrezzature portuali ed a terzi.

Il concessionario è personalmente responsabile per infrazioni a Leggi o Regolamenti doganali, amministrativi e di Polizia vigenti in materia.

Anche nel caso che non sia individuato il concessionario responsabile di danni a terzi, i danneggiati non potranno in alcun modo rivalersi sulla Direzione del Canale.

ARTICOLO 46: ESECUTIVITA' DEI PAGAMENTI

Nel caso in cui il proprietario non effettui i pagamenti prescritti nel seguente Regolamento e fatte salve le specifiche procedure delineate in esso, la Direzione del Canale trasmette all'Ufficio Ragioneria il nominativo e l'importo dovuto onde consentire l'avvio delle procedure esecutive di riscossione.

ARTICOLO 47: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione ed abroga integralmente il regolamento previgente.

ARTICOLO 48: NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla vigente Normativa regionale e Statale, con particolare riferimento al Codice della Navigazione, al Codice della Navigazione da diporto, al Codice Civile ed alla Legge n. 241/1990;

Nel caso vengano emanate disposizioni in evidente contrasto al presente Regolamento si applicano le disposizioni sovraordinate, senza necessità di recepimento da parte del Comune.